La Corte, nella fattispecie di causa, ritiene che le sanzioni, debbano essere applicate nella misura del 20% della trattenuta non operata, in quanto, in caso di ritenute fiscali non operate e non versate, l'unica sanzione applicabile è quella del 20%, non potendosi applicare anche la sanzione da omesso versamento. (Cass. n. 36886 26 novembre 2021.

Alla luce quindi delle esposte considerazioni - nelle quali deve intendersi assorbita ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti sul punto - ritiene la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, di dover ridurre la pretesa erariale nella misura del 5% dei compensi, qualificati come royalties, corrisposti dal distributore italiano Intergraph ITA alla Intergraph USA, e di rideterminare le sanzioni applicate, con conseguente liquidazione delle stesse nella misura del 20% della ritenuta fiscale non operata.

L'accoglimento parziale comporta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto da \\\\ \\\\\\\\\, riduce la ritenuta alla fonte al 5% sui compensi corrisposti dal distributore italiano \\\\\\\\\ ITA alla \\\\\\\\\\\ USA e ridetermina la sanzione applicata nella misura del 20% della ritenuta fiscale. Spese compensate.

USO RICERCA E STUDI